EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Domenica, 7 dicembre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 novembre 1952, n. 1844.
Sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale straordinario maschile e femminile delle Ferrovie dello Stato, anche se dipendente dalla gestione viveri « La Provvida », in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà nominato stabile, anche in eccedenza alla disponibilità delle piante organiche delle rispettive qualifiche, purchè:

a) abbia compiuto almeno 600 giornate di effettiva presenza,

b) abbia conseguito le abilitazioni eventualmente prescritte per la qualifica con cui dovrà essere sistemato, salvo le eccezioni previste nel successivo articolo;

c) sia riconosciuto meritevole per il servizio prestato e la condotta serbata,

d) risulti in possesso di tutti i requisiti generali, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione nel personale di ruolo ferroviario, e di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.

A cominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti accantonamenti annuali per l'assorbimento graduale della eccedenza verificatasi in conseguenza della sistemazione a ruolo degli straordinari, nella misura del 15 per cento per ciascuno dei primi due anni e del 25 per cento per ciascuno degli anni successivi.

Le aliquote del 15 per cento e del 25 per cento saranno calcolate sui residui posti disponibili, dopo detratti i posti riservati alle sistemazioni da effettuarsi in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, ratificato con modificazioni con legge 1° dicembre 1951, n. 1309, e della legge 15 dicembre 1949, numero 966, nonchè dei passaggi agli uffici degli agenti del ramo esecutivo, da effettuarsi in dipendenza di autorizzazioni già accordate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La sistemazione a ruolo del personale straordinario avverrà nelle qualifiche di prima assunzione di cui all'allegato *C* al regolamento del personale delle Ferro-

vie dello Stato in base al titolo di studio e alla qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo le eccezioni previste dalla legge stessa.

Gli straordinari sistemati in virtù della presente legge verranno iscritti in ruolo secondo la rispettiva anzianità e, per le qualifiche di grado superiore al decimo, nell'ordine risultante dalle graduatorie di merito di cui al successivo art. 9, tutti prendendo posto dopo i dipendenti già iscritti nei ruoli della stessa anzianità.

Coloro che sono rivestiti di qualifiche appartenenti al personale esecutivo, ma che, alla data del 1° gennaio 1951, prestino servizio presso gli uffici da almeno 550 giornate di effettiva presenza saranno sistemati nel personale degli uffici attribuendo loro la qualifica corrispondente di pari grado, semprechè risultino idonei alle mansioni degli uffici stessi.

La sistemazione agli uffici di cui al comma precedente non potrà comunque aver luogo in una qualifica di grado superiore a quello spettante nel ramo esecutivo in base alle disposizioni del primo comma del presente articolo.

Art. 3.

La nomina a stabile di cui all'art. 1 decorrerà dal 1° gennaio 1951, se al 31 dicembre 1950 gli interessati avranno soddisfatto alle condizioni di cui ai punti *a*) e *b*) del primo comma di detto articolo.

Per coloro che verranno a compiere le 600 giornate di presenza richieste, posteriormente al 1° gennaio 1951, la decorrenza della nomina a stabile avrà luogo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sarà avverata l'anzidetta condizione.

Saranno sistemati nella qualifica di prima assunzione immediatamente inferiore dello stesso ramo di servizio, per la quale non sia richiesto il conseguimento di abilitazioni, coloro che non abbiano conseguito le abilitazioni di cui al punto *b*) del citato art. 1, entro il 31 dicembre 1950 o entro la posteriore data di compimento delle 600 giornate di effettiva presenza in servizio, o ancora entro il termine fissato come al seguente comma, per i casi ivi previsti.

A favore di coloro che, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1949 e il 31 dicembre 1950, siano stati chiamati alle armi o abbiano prestato servizio militare, il termine per il conseguimento delle abilitazioni di servizio sarà prorogato del periodo di durata del servizio militare prestato fra le date anzidette.

Analogamente il termine sarà prorogato nei confronti di coloro che, avendo lasciato il servizio ferroviario in dipendenza degli eventi bellici, siano stati riammessi in servizio posteriormente al 31 dicembre 1948.

La decorrenza della nomina a stabile per il personale straordinario di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto del presente articolo, avrà luogo, in ogni caso, dal 1° gennaio 1951, o dalla posteriore data del primo giorno del mese successivo a quello di compimento delle 600 giornate di effettiva presenza.

Art. 4.

Gli straordinari da sistemare nella qualifica di aiuto macchinista verranno nominati stabili con la decorrenza del 1° gennaio 1951 se a tale data abbiano anche frequentato il prescritto corso d'istruzione professionale e superato i relativi esami finali, altrimenti la nomina a stabile decorrerà dal 1° del mese successivo a quello in cui sia stata soddisfatta tale condizione.

Coloro che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non conseguiranno l'idoneità nell'esame finale del corso d'istruzione professionale, saranno nominati stabili con la qualifica di operaio.

Art. 5.

Fermo il disposto dell'art. 1, il personale straordinario femminile avente la qualifica di « addetta » non contemplata dalle tabelle organiche allegate al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, sarà sistemato con la qualifica di « scrivana » se alla data di entrata in vigore della presente legge sia in possesso della licenza di scuola secondaria inferiore o di equipollente titolo di studio, ovvero, pur non essendo in possesso del titolo di studio abbia prestato servizio continuativo con mansioni di ufficio, almeno dal 1° luglio 1950, e risulti idoneo alle mansioni stesse.

Coloro che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma saranno sistemati con la qualifica di « manovale ».

Art. 6.

Il personale, sia maschile, sia femminile, che disimpegni servizio effettivo continuativo con mansioni d'interprete almeno dal 1° luglio 1950, potrà ottenere la sistemazione con questa ultima qualifica, previo esame scritto ed orale di idoneità professionale, atto ad accertare la conoscenza da parte dell'interessato, oltre che della lingua italiana, di tre lingue straniere tra cui la francese e l'inglese.

Coloro che non risulteranno idonei nel detto esame o non ritengano di parteciparvi saranno sistemati, se uomini, in una delle qualifiche di alunno d'ordine degli uffici o di guardasala, a seconda che risultino o meno in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno della licenza di scuola secondaria inferiore; se donne, nella qualifica che loro compete in base ai criteri e con le modalità stabiliti dall'art. 5.

Art. 7.

Gli agenti straordinari rivestiti di qualifica di guardamerci saranno sistemati a ruolo con la qualifica di guardasala.

Il servizio prestato nella qualifica di guardamerci sarà utile agli effetti del computo del periodo minimo necessario per essere scrutinati per la promozione a guarda merci.

Art. 8.

La designazione degli agenti riconosciuti meritevoli della sistemazione a ruolo sarà fatta da apposite Commissioni compartimentali o di servizio nominate dal Ministro per i trasporti.

Tali Commissioni saranno presiedute da un funzionario dell'Amministrazione ferroviaria di grado non inferiore al 3° e composte di quattro membri di grado non inferiore al 5° e di due rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali. Un funzionario di grado non inferiore al 6° eserciterà per ogni Commissione l'ufficio di segretario.

Dette Commissioni debbono dichiarare se, per il servizio non di ruolo prestato, l'agente possa essere riconosciuto « meritevole » della sistemazione a ruolo ed accertare la esistenza degli altri requisiti richiesti dalla presente legge.

Per ognuna delle qualifiche di grado superiore al 10° verranno compilate graduatorie di merito, a cura di apposite Commissioni centrali, sulla base degli elementi forniti dalle Commissioni compartimentali o di servizio. Tali Commissioni centrali, nominate dal Ministro, saranno presiedute da un funzionario di grado 1° e composte di quattro membri di grado non inferiore al 4°, e di due rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali. Funzionari di grado non inferiore al 5° eserciteranno per ogni Commissione l'ufficio di segretario.

Alle Commissioni centrali saranno deferiti altresì gli eventuali reclami contro la pronuncia delle Commissioni compartimentali o di servizio.

Art. 9.

Al personale straordinario ferroviario vengono corrisposti, a decorrere dal 1° maggio 1947, aumenti periodici di retribuzione con gli stessi intervalli e nelle misure proporzionalmente corrispondenti a quelle in vigore per gli aumenti di stipendio del personale ferroviario di ruolo di pari qualifica, di cui all'allegato *A* al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato. Ai fini dei suddetti aumenti di retribuzione il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla predetta data 1° maggio 1947 è computato per intero per l'ultimo quadriennio e per la metà per il periodo precedente.

Qualora gli agenti straordinari sistemati in virtù della presente legge percepiscano, alla decorrenza del passaggio a ruolo, una retribuzione, per paga ed eventuale assegno personale, d'importo superiore allo stipendio iniziale previsto per la qualifica conferita con la sistemazione a ruolo, conservano la differenza a titolo di assegno personale non pensionabile da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio.

Il trattamento di cui ai comma precedenti dovrà essere esteso agli agenti già appartenenti alla categoria dei contrattisti e sistemati a ruolo in base al decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, ratificato con legge 1° dicembre 1951, n. 1308.

Art. 10.

Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato sistemati nell'attuale posizione in seguito a pubblico concorso o in base alle disposizioni di legge concernenti le assunzioni degli invalidi di guerra, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali prima di detta sistemazione facevano parte del personale straordinario dell'anzidetta Amministrazione, con qualifica superiore a quella acquisita in base a concorso o quali invalidi di guerra, se in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la sistemazione a ruolo con la predetta qualifica superiore in base a quanto è previsto dagli articoli precedenti, possono rinunciare alla qualifica in atto rivestita per riacquistare la precedente posizione.

Art. 11.

Gli agenti straordinari sistemati a ruolo in forza della presente legge sono iscritti al fondo pensioni dalla data di decorrenza della nomina a ruolo.

Art. 12.

Gli agenti sistemati in base alla presente legge sono iscritti d'ufficio all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato dalla data di decorrenza della nomina a ruolo.

Art. 13.

Per gli agenti sistemati a ruolo in base alla presente legge l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Ferrovie dello Stato i contributi normali ed integrativi versati per le assicurazioni sociali obbligatorie di invalidità-vecchiaia e superstiti, contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, nonchè i contributi al fondo di solidarietà sociale, con riferimento:

a) alla decorrenza della sistemazione a ruolo per quanto riguarda i contributi della invalidità-vecchiaia e superstiti ed il fondo di solidarietà sociale;

b) alla data del provvedimento di sistemazione a ruolo, per quanto riguarda le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi.

L'Amministrazione ferroviaria rimborserà agli agenti di cui al precedente comma la quota parte dei contributi sul fondo di solidarietà sociale che furono a carico dei medesimi.

Art. 14.

Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con la legge 29 gennaio 1951, n. 33, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, relative alla istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale non di ruolo, non si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato.

Nulla è innovato, nei riguardi del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, alle altre disposizioni dei citati provvedimenti legislativi.

La facoltà prevista dall'art. 18 della legge 5 giugno 1951, n. 376, conserva efficacia nei riguardi del personale ferroviario che presenterà domanda di riscatto entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 15.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è compensato dalla minore spesa risultante dalla cessazione dei contributi per assicurazioni sociali obbligatorie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 1° dicembre 1952, n. **1845.**

Conferimento di posti di notaio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame, indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 25 agosto 1949, possono essere nominati notai altri candidati, fino al massimo di cento-

cinque, compresi nella graduatoria di detto concorso, indipendentemente dalle sostituzioni disposte a norma dell'art. 6 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728. Ai fini della presente disposizione non si applica il limite di tempo, stabilito per le sostituzioni dal secondo comma del predetto art. 6.

Sarà osservato per le nomine, e ad ogni altro effetto, l'ordine della graduatoria del concorso.

Le disposizioni di questo articolo non giovano a coloro che abbiano rinunziato alla nomina in sostituzione di vincitori del concorso.

Art. 2.

I posti da assegnare ai notai nominati in virtù delle disposizioni del precedente articolo verranno scelti fra quelli disponibili di cui all'art. 8, comma primo, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

L'assegnazione sarà fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservandosi le altre disposizioni contenute nell'art. 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Zoli
Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 7 dicembre 1952, n. 1846.

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione al Governo di sospendere o di ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, è prorogata a tutto il 14 luglio 1954 per i fini previsti nell'articolo medesimo.

Le sospensioni autorizzate in base al comma precedente non possono andare oltre il 14 luglio 1955 e fino alla stessa data, possono essere prorogate quelle autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, chiamata ad esprimere pareri sui criteri di sospensione o di graduale applicazione della tariffa doganale e in materia di trattative tariffarie, restano quelle stabilite dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« A capo della segreteria tecnica della Commissione parlamentare è chiamato un funzionario dell'Amministrazione centrale delle finanze o dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette, di grado non superiore al 5°, da collocare, all'uopo, nella posizione di fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ».

Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dello stesso art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54.

All'onere relativo all'esercizio 1952-53 sarà fatto fronte con una riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze concernente « acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari, ecc. ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni —
La Malfa — Fanfani —
Campilli — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* Santi Raffaele, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.